

Disciplinare su “Criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale del CNR”

Provvedimento n. 05

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del MIUR in data 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 17 che detta i principi che regolano l’istituto dell’associazione, gli articoli 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati;

VISTA la delibera n. 57/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2016, con la quale sono stati approvati i criteri generali per l’associazione al CNR ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale, dando mandato al Presidente di apportare al testo del disciplinare le integrazioni emerse in corso di riunione;

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 49 del 6 giugno 2016 relativo a “Approvazione disciplinare sui criteri generali per l’associazione, in base al disposto dell’articolo 17 del Regolamento del personale del CNR”;

VISTI i successivi provvedimenti del Presidente CNR n. 54 del 14 giugno 2016, n. 83 del 30 novembre 2016, n. 18 dell’8 febbraio 2017 e la delibera n. 18/2018 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio di integrazioni e modifiche al sopracitato disciplinare;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione n. 75/2022 in data 22 marzo 2022, n. 266/2022 in data 13 settembre 2022, n. 189/2023 in data 23 maggio 2023, n.283/2023 in data 20 settembre 2023 e n. 397/2023 in data 19 dicembre 2023 di integrazione e modifica al sopracitato disciplinare;

RITENUTA la necessità di provvedere

DECRETA

- 1.** di approvare il nuovo disciplinare sulle associazioni in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

LA PRESIDENTE



DISCIPLINARE SU “CRITERI GENERALI PER L’ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE”

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, il CNR può associare personale esterno alle proprie attività di ricerca mediante lo strumento dell’associazione a titolo gratuito, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente Disciplinare, che sul punto integra il Regolamento del Personale, senza oneri aggiuntivi fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9 comma 2.
2. Lo strumento dell’associazione permette al CNR di promuovere la collaborazione scientifica avvalendosi anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali.
3. Per il CNR ha una rilevanza strategica l’acquisizione di figure professionali che nel corso della loro carriera abbiano raggiunto obiettivi di natura scientifica altamente rilevanti all’interno della comunità.
4. Il conferimento dell’associazione è disposto nell’interesse del CNR, secondo criteri oggettivi, che tengano conto della specifica professionalità dell’associando e tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse rispetto alle attività di ricerca che sarà chiamato a svolgere nell’ambito delle progettualità del CNR (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).

ART. 2 SOGGETTI

1. Possono essere associati:
 - a) i professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari;
 - b) i professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) i tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
 - d) i ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS e i Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale;
 - e) i titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- f) i dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
- g) i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, ivi compresi quelli del CNR, i Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale in quiescenza, nonché i professori e ricercatori universitari in quiescenza.

2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da “a” ad “f” l’associazione viene disposta sulla base dell’adozione di una apposita convenzione quadro o di uno specifico accordo di collaborazione con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca, anche internazionali, di provenienza dell’associato, ove non previsto in precedente convenzione quadro o accordo di collaborazione già stipulato con il CNR.

3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca e nel rispetto dell’iter autorizzativo individuato nella relativa tipologia di associazione (articolo 6).

4. Il personale che risulti in aspettativa dal CNR non può presentare domanda di associazione.

ART. 3

CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all’art. 2 possono essere associati, con le modalità specificate negli articoli successivi, in una delle seguenti categorie di associazione:

- a) associazione con incarico di ricerca;
- b) associazione con Incarico di collaborazione;
- c) associazione con incarico di collaborazione senior
- d) associazione con qualifica di ricercatore emerito.

ART. 4

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all’art. 2, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.

2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell’ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.

3. L’associazione è vincolata all’impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l’Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività di ricerca di riferimento cui si riferisce l’incarico di ricerca stesso per tutta la durata della associazione.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. La domanda del richiedente l'associazione dovrà essere corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. La richiesta di associazione è valutata e approvata dal Consiglio di Istituto. La richiesta di associazione è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Delle relative richieste, il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale al fine di redigere l'istruttoria per l'autorizzazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza almeno una volta l'anno il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.
8. Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di Istituto può provvedere al conferimento dell'associazione con incarico di ricerca. Del relativo provvedimento il Direttore di Istituto dà comunicazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.
9. La durata dell'associazione è legata a quella dell'attività di ricerca di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.
10. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui al comma 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo delle tematiche di ricerca a cui si riferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico.
11. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti CNR nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. L'associazione è vincolata all'impegno da parte del richiedente di utilizzare la doppia affiliazione sia con l'Ente di provenienza che con il CNR nelle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla attività progettuale prevista per tutta la durata della associazione.
4. La domanda del richiedente l'associazione dovrà essere corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore di Istituto a seguito della valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Istituto della domanda di associazione. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente, anche sulla base della produzione scientifica dello stesso nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.
7. L'ufficio della Amministrazione Centrale preposto alle associazioni informa annualmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
8. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui al comma 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo dell'attività di ricerca cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico.

ART. 6

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), e art. 2 comma 3 possono essere associati con incarico di collaborazione senior.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività di interesse per l'Ente inclusa l'attività progettuale.
3. Ad integrazione dell'art. 2 comma 3 si specifica che il collaboratore senior a cui sarà conferito l'incarico dovrà essere in possesso di competenze complementari a quelle presenti nella compagine del partenariato dello specifico progetto o della attività sul quale lavorerà.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Non sarà possibile per il collaboratore senior essere il responsabile (*Principal Investigator* - PI o coordinatore) dell'attività progettuale. Fanno eccezione, dove il CNR agisce come *Host Institution*, i soggetti di altissima levatura scientifica beneficiari, in qualità di PI o coordinatore, di progetti derivanti da finanziamenti esterni al CNR, quali a mero titolo di esempio: progetti europei, progetti finanziati da ministeri, fondazioni, aziende etc., che il soggetto chiede di condurre presso il CNR. Il collaboratore senior non potrà altresì risultare PI o coordinatore di progetti di ricerca interni al CNR o direttamente emanati dal CNR ovvero di progetti CNR il cui finanziamento sia da ricondursi ad un periodo antecedente alla data di messa in quiescenza del soggetto stesso.
5. Un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere chiamato dal Presidente, previo espletamento di un processo di selezione mediante manifestazione di interesse, a contribuire ad attività del CNR quali ad esempio la direzione scientifica o le attività di advisor scientifico di grandi progetti di ricerca o infrastrutture. Anche in tale caso sarà necessario che il soggetto sia in possesso di elevate e comprovate competenze scientifiche specifiche, necessarie ad assolvere il compito assegnato.
6. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
7. La domanda del richiedente l'associazione con incarico di collaboratore senior dovrà essere corredata di curriculum, attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente, nonché dell'indicazione delle attività di ricerca svolte attinenti al progetto. Nella domanda dovrà essere evidenziata anche la complementarità delle competenze del collaboratore senior relativamente agli altri componenti il progetto.
8. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaboratore senior è adottato su proposta del Direttore di Istituto previo parere favorevole del Consiglio di Istituto presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato; lo stesso Consiglio di Istituto dovrà anche esplicitare le motivazioni a supporto della necessità di reperire tali competenze.
9. Acquisita la documentazione di cui ai commi 7 e 8, il Presidente autorizza la nomina e qualora lo ritenga opportuno consulta preventivamente il Consiglio Scientifico del CNR. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione senior è quindi disposto dal Direttore di Istituto, che ne dà successiva comunicazione all'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.
10. Nell'esprimere i pareri di cui ai commi 8 e 9, la domanda corredata di curriculum è valutata con riferimento all'apporto del collaboratore senior allo svolgimento dell'attività progettuale, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
11. Gli associati con incarico di collaboratore senior non possono rappresentare il CNR nell'ambito delle società partecipate, fondazioni, etc.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

12. Il Direttore sentendo il parere del Consiglio di Istituto, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al proseguimento o alla revoca dell'incarico.

ART. 7

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON QUALIFICA DI RICERCATORE EMERITO

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera g), possono essere associati con incarico di ricercatore emerito.
2. La qualifica di ricercatore emerito è conferita dal Presidente per chiari meriti scientifici, tecnologici e/o accademici e non ha termine, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10 comma 3, 4 e 5.
3. Il ricercatore emerito collabora, esclusivamente come consulente a titolo gratuito, alle attività di una specifica struttura senza assumerne, ad alcun titolo, la responsabilità.
4. Nel caso in cui sia coinvolto in uno specifico progetto il ricercatore emerito può chiedere di ottenere un incarico di collaboratore senior sulla base di quanto disposto all'articolo 6 del presente disciplinare.
5. L'associazione con la qualifica di ricercatore emerito è conferita dal Presidente su proposta del Direttore di Istituto, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e del parere del Consiglio Scientifico, corredata di motivazione attestante il profilo di eccellenza del candidato nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente, enfatizzando il contributo che il ricercatore ha dato allo sviluppo dell'Ente nell'ambito del suo percorso.
6. I Presidenti del CNR sono automaticamente associati con qualifica di Presidente emerito, ricoprendo un ruolo assimilabile a quello del ricercatore emerito, di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Gli associati con qualifica di ricercatore emerito non possono rappresentare il CNR nell'ambito delle società partecipate, fondazioni, etc.

Art. 8

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 4 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui agli articoli 5 e 6 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

3. L'impegno di tempo degli associati di cui agli articoli 4, 5 e 6 sarà da questi concordato con il Direttore di Istituto in relazione alle attività da svolgere.
4. Dell'apporto degli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
5. Gli associati di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 redigono annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore di Istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo.
6. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 4 e dall'articolo 7 comma 3 e 4 del presente disciplinare.
7. Con provvedimento del Direttore di Istituto e previo parere del Consiglio di Istituto è possibile prorogare fino ad un massimo di tre mesi e per una sola volta una associazione con incarico di ricerca, di collaborazione e di collaborazione senior in scadenza al fine di non compromettere lo svolgimento e/o la conclusione di eventuali progettualità in essere. Del relativo provvedimento dovrà essere informato l'ufficio preposto della Amministrazione Centrale.
8. Su motivata richiesta da parte dell'interessato e di concerto con il Direttore di Istituto è possibile presentare richiesta di associazione fino ad un massimo di due strutture del CNR, fermo restando che è possibile essere associati con incarico di ricerca esclusivamente con un solo Istituto del CNR.

ART. 9 TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.
2. Qualora in missione autorizzata per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.
3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, con le modalità definite dal Direttore dell'Istituto.



ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ASSOCIATO

1. L'associato presta la sua attività presso la sede dell'Istituto per la quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigente.
2. L'associato accede, con modalità definite dal Direttore di Istituto per il quale è stata disposta l'associazione, ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature della sede stabilita, nell'ambito e per le finalità dei progetti approvati ai quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.
3. L'associato è tenuto, durante lo svolgimento dell'incarico, a:
 - a) osservare i principi di diligenza, lealtà, buon andamento ed imparzialità;
 - b) custodire e gestire con cura i beni affidati evitando di arrecare danni di natura patrimoniale al CNR;
 - c) mantenere il segreto d'ufficio e utilizzare le informazioni di cui dispone per ragioni legate all'associazione esclusivamente per le finalità connesse alla medesima, assicurando un adeguato livello di riservatezza;
 - d) rispettare le disposizioni statuarie e regolamentari del CNR.
4. Il personale associato si astiene da dichiarazioni pubbliche lesive del CNR e della sua immagine.
5. La violazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà accertata secondo le procedure previste per il personale dipendente. L'accertamento positivo della violazione comporterà l'immediata revoca del provvedimento di associatura e l'impossibilità di avanzare nuove richieste di associatura al CNR.

ART. 11

COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori di Istituto dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative, di tipo concorrente, di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.



ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Il documento può essere sottoposto ad eventuale revisione sulla base delle analisi dei risultati applicativi rilevati nel primo biennio di vigenza dello stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle disposizioni statutarie e regolamentari del CNR.